

Codice A1816A

D.D. 12 novembre 2019, n. 3877

Legge regionale 10/02/2009, n. 4 e s.m.i. - Autorizzazione ai sensi dell'art. 6 del Regolamento forestale D.P.G.R. 8/R del 20/09/2011 e s.m.i. - Interventi selvicolturali in Comune di Rittana (CN) loc. Tetti Mazzarino. Richiedente: Comune di Rittana. Istanza n. 49028/2019.

PRESO ATTO del D.lgs. 34/2018;

VISTA la Legge regionale 10/02/2009, n. 4 e s.m.i., articolo 14, lettera c);

VISTO il Regolamento forestale D.P.G.R. n. 8/R del 20/11/2011 e s.m.i.;

VISTA la domanda n. 49028/2019 presentata al Settore Tecnico Regionale di Cuneo della Regione Piemonte – Sportello Forestale di Cuneo – dal Comune di Rittana, nella persona del Sindaco Sig. Doglio Giacomo in data 14/10/2019 – assunta al Protocollo n. 45482;

PRESO ATTO del verbale d'istruttoria redatto dal Funzionario incaricato del Settore Tecnico Regionale di Cuneo della Regione Piemonte Dott. For. Fabrizio Maglioni in data 05/11/2019, nel quale si esprime parere favorevole con prescrizioni all'effettuazione degli interventi selvicolturali progettati;

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

VISTI gli articoli 4 e 17 del D. Lgs. n.° 165/2001;

VISTO l'articolo 17 della Legge regionale 28/07/2008, n.° 23;

determina

di autorizzare, ai sensi dell'articolo 14 della Legge regionale 10/02/2009, n. 4 e s.m.i. ed ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento forestale n. 8/R del 20/11/2011 e s.m.i., il Comune di Rittana (nella persona del Sindaco Sig. Doglio Giacomo) all'esecuzione degli interventi selvicolturali in Comune di Rittana (località Tetti Mazzarino), così come descritti nel progetto d'intervento, rispettando le prescrizioni di seguito indicate:

- le superfici di intervento sono individuate catastalmente come da tabella seguente:

Comune	Località	Sez. Cens.	Foglio	Particella	Sup. catastale (ha)	Sup. intervento autorizzata (ha)
Rittana	Tetti Mazzarino	-----	4	36	0,3547	0,3547
Rittana	Tetti Mazzarino	-----	9	360	25,9673	14,8890
Totale complessivo						15,2437

1. Il taglio dovrà essere effettuato sulla superficie come indicato nella planimetria allegata al progetto per ha 15,2437 interessata da acero-tiglio-frassineto (ATF) con castagno (1,8837 ha) e da betuleto montano (3,3600 ha);

2. eventuali varianti al tipo d'intervento ed ai parametri progettuali dovranno essere preventivamente autorizzati;

3. il taglio dovrà essere effettuato nei limiti complessivi approvati dalla presente Determinazione Dirigenziale;

4. si approva l'assegno al taglio effettuato per aree campione, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento forestale vigente, comma 3;
5. si approva il numero delle piante prelevabili sull'intera superficie di intervento, desumibile dalle aree di saggio effettuate, che comporta l'abbattimento di n. 1001 piante nel betuleto montano e n. 4290 piante nell'ATF, per un totale di 5291 esemplari, compatibilmente con il rispetto dei valori di copertura da rilasciare prescritti dall'art. 22 del Regolamento forestale vigente;
6. si approva il volume di legname prelevabile con l'intervento pari a 1.610 mc circa (1.298 mc nell'ATF e 312 mc nel betuleto montano); tale valore è indicativo in quanto dipende dai procedimenti dendrometrici di calcolo del volume delle piante;
7. dovrà essere rilasciata una copertura minima del 50%;
8. per le zone di ATF con castagno, sulle superfici afferenti alle aree campione nn. 1 e 3, si prescrive che la copertura rilasciata non sia inferiore al 50%, e che quindi il prelievo si orienti in parte anche sulle piante dominate, in modo da non incidere oltre misura sulla copertura stessa, a parità di prelievo della provvigione;
9. per le zone di Betuleto montano, sulle superfici afferenti alle aree campione nn. 7, 8 e 10, si prescrive che la copertura rilasciata non sia inferiore al 50%, e che quindi il prelievo si orienti in parte anche sulle piante dominate, in modo da non incidere oltre misura sulla copertura stessa, a parità di prelievo della provvigione;
10. si prescrive il rilascio a tempo indeterminato di una pianta morta ed una viva ogni 0,5000 ha, per favorire la biodiversità;
11. non potranno essere tagliate: nelle aree campione le piante contrassegnate diversamente da una croce in vernice rossa al piede ed a 1,30 m di altezza;
12. al di fuori delle aree campione il taglio dovrà replicare esattamente i criteri applicati nella contrassegnatura effettuata, tenendo comunque conto delle prescrizioni proposte ai precedenti punti 8 ed 9;
13. dovrà essere rilasciata una copertura minima del 50%;
14. qualora, durante il periodo di esecuzione degli stessi dovessero verificarsi motivi di variazioni non di lieve entità nel tipo di intervento, nelle superfici e nelle quantità, si dovrà contattare lo Sportello forestale regionale di Cuneo per verificare la necessità di predisporre una variante al progetto approvato;
15. il taglio dovrà essere effettuato in modo tale da non danneggiare le piante da rilasciare;
16. particolare attenzione si dovrà porre al rilascio della copertura del suolo nelle sue diverse componenti, secondo quanto previsto dal DPRG n. 8/R del 20/11/2011 e s.m.i.;
17. i gruppi di piante e le piante singole dovranno essere rilasciati sull'intera superficie e distribuiti in modo tale da garantire la protezione dei versanti da qualsiasi forma di dissesto idrogeologico (erosione del terreno, rotolamento di sassi e movimenti nevosi);
18. uguale cura al medesimo problema dovrà essere posta nella realizzazione delle vie temporanee di esbosco - *qualora previste*, sia per trattore che per gru a cavo, che comportino porzioni di superficie tagliate a raso;
19. durante le operazioni di esbosco del legname si dovrà porre particolare attenzione a non danneggiare le ceppaie delle piante tagliate;
20. nel realizzare le vie temporanee di esbosco, queste dovranno avere lunghezza complessiva contenuta in 770 ml ca.; le stesse dovranno essere realizzate secondo i limiti costruttivi previsti dall'art. 52, comma 1, lett. c) del Regolamento forestale vigente; qualora in fase realizzativa dovessero essere superati tali limiti, dovrà essere richiesta un'apposita variante progettuale;
21. relativamente alla realizzazione del nuovo tratto di viabilità forestale permanente, questo dovrà ricevere tutte le necessarie autorizzazioni;
 - ramaglie, cimali, e altro materiale legnoso di piccole dimensioni deve essere lasciato in bosco o deprezzato e sparso sul suolo (evitando di coprire la rinnovazione esistente), oppure riunito in piccoli cumuli di dimensioni comunque non superiori a 10 mt steri. Gli scarti di lavorazione possono essere utilizzati per la chiusura delle vie di esbosco. Nelle aree ad alta priorità di

antincendio boschivo si osservano le prescrizioni del Piano regionale antincendi boschivi; per l'abbruciamento in bosco degli scarti, valgono le norme della L.r. n. 21/2013. In nessun caso tale materiale deve occupare vie di accesso pedonali, ostruire impluvi, fossi, e alvei di corsi d'acqua;

– a chiusura del cantiere ed a conclusione degli interventi selvicolturali, si dovranno rispettare le norme di seguito ribadite (desunte dall'art. 34 del Regolamento):

1. alla conclusione degli interventi selvicolturali, dovranno essere eseguite tutte le operazioni necessarie ad assicurare la stabilità idrogeologica, attraverso la stabilizzazione dei movimenti terra e la regimazione dei deflussi superficiali;

2. In particolare si dovrà provvedere alle seguenti operazioni:

a. ripristino della viabilità forestale mediante sistemazione del piano viabile e ripristino dell'efficienza delle opere di regimazione delle acque meteoriche superficiali;

b. sistemazione delle linee di esbosco per gravità, in modo da evitare l'innesco di fenomeni di erosione;

c. per le vie di esbosco per mezzi meccanici:

1) chiusura e protezione degli accessi;

2) realizzazione di solchi trasversali nei tratti con pendenza maggiore del 20 per cento per intercettare lo scorrimento superficiale ed evitare l'erosione del suolo. L'interdistanza dei solchi trasversali è compresa fra 10 e 20 metri in relazione alla maggiore o minore pendenza.”;

– relativamente alle vie di esbosco per mezzi meccanici, dovrà inoltre provvedersi al ripristino del libero deflusso delle acque in corrispondenza degli attraversamenti dei corsi d'acqua e degli impluvi;

– per quanto non indicato nelle prescrizioni, dovranno essere rispettate le norme dettate dal Regolamento forestale n. 8/R del 20/11/2011 e s.m.i.;

– dovranno essere rispettate tutte le norme vigenti in materia di sicurezza;

– i lavori di taglio ed esbosco dovranno essere terminati entro 3 anni dalla data di emissione del provvedimento autorizzativo (regolamento, art. 6, par. 5);

– entro 60 giorni dalla conclusione dell'intervento dovrà essere trasmessa allo Sportello forestale presso il Settore Tecnico Regionale della Regione Piemonte la dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori, redatta da un tecnico forestale abilitato.

Il Richiedente sarà ritenuto responsabile di ogni inadempienza a quanto stabilito nella presente determinazione e di tutti i danni che, in dipendenza dei lavori, dovessero derivare a persone, animali o cose, facendo salvi i diritti ed interessi di terzi e sollevando questo Ente da qualsiasi pretesa o molestia anche giudiziaria, che potesse provenire da quanti si ritenessero danneggiati.

L'inosservanza, anche parziale, di una sola delle prescrizioni e di quanto contenuto nelle norme dettate dal Regolamento forestale n. 8/R del 20/11/2011 e s.m.i., comporterà l'applicazione delle sanzioni e dei provvedimenti previsti dalla legge vigente.

Avverso il presente provvedimento – da chiunque avente legittimo interesse – può essere proposto ricorso davanti al competente T.A.R. entro 60 giorni dalla pubblicazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della Legge regionale 12.10.2010, n. 22.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Arch. Graziano VOLPE

Il Funzionario estensore

Dott. For. Fabrizio Maglioni